

14/11/94

Protocollo ricognitivo
delle prestazioni e versamenti E.B.E.R.
ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis
della Legge n. 166/91

Il giorno 14 Novembre 1994 si sono incontrate presso la sede E.B.E.R. le parti sociali promotrici dell'Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.E.R.), CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione dell'Accordo Interconfederale 21/7/1988.

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 21/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

1) quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sindacali attualmente pari a L. 9.000 per dipendente da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art.12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **115.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **84.000** per lavoratore da versarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno, che:

a) La quota pari a L. 66.000 (80%), accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166.

b) La quota pari a L. 18.000 (20%) è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poichè prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese o il finanziamento di studi e ricerche senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 66.000 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.

Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n° 166.

Per quanto riguarda l'imputazione alle singole voci di bilancio delle quote versate al Fondo Sostegno al Reddito le parti concordano che il costo a cari-

14/11/94

co delle imprese, pari a L. 90.600, venga così suddiviso:

1) Fondo Sostegno al Reddito -
- 80 % a favore lavoratori dipendenti
L. 66.000 + 6.600 contributo solidarietà = L. 72.600

2) Fondo Sostegno al Reddito -
- 20 % a favore imprese artigiane:
= L. 18.000

Bologna, 14 novembre 1994

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

10/5/95

Addi 10 maggio 1995 a Bologna

Le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL Regionali

in relazione all'applicazione dell'accordo interconfederale 4 maggio 1995 (che si intende integralmente richiamato) in materia di Contratti di Formazione e Lavoro, hanno convenuto quanto segue:

A) Le professionalità intermedie, per le quali si fa riferimento alla tipologia A1 (80 ore di formazione) sono quelle previste nell'allegato 1.

B) La durata dei CFL è prevista in:

- 24 mesi per i CFL di tipo A2
- 24 mesi (18+6) per i CFL di tipo A1 (dal 19° mese, il trattamento economico per il lavoratore, sarà quello corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto formativo)
- 18 mesi per i CFL con uscita al livello immediatamente superiore a quello per cui sono esclusi i CFL (tabella A dell'accordo interconfederale 04/05/95)
- 12 mesi per i CFL di tipo B.

C) La modulistica che le Commissioni Bilaterali di Bacino utilizzeranno nella fase transitoria è quella prevista nell'allegato 2.

D) Le parti riconfermano che la fase transitoria ha termine il 30 giugno p.v., ed entro tale data si impegnano a definire ogni incombente previsto dal citato accordo interconfederale 04/05/95, in particolare per quanto attiene i modelli formativi per le specifiche tipologie A2, A1, B.

E) Quanto previsto ai punti A e B del presente accordo è soggetto a verifica delle parti prima della sua definitiva messa a regime con l'accordo complessivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

10/5/95

Allegato 1

CFL di tipologia A1

Metalmecanica - Installazione	5°, 4°, 3° operai
Tessile - Abbigliamento - Calzaturieri	2°, 3°, 4°
Legno	D, C
Chimica - Gomma Plastica - Vetro	3°, 4°, 5° operai
Ceramica	E, D, C operai
Acconciatura	3°, 2°
Grafica	5°, 4°, 3°
Panificazione	A3 B3 B2 A2
Orafi	5°, 4°, 3° operai
Odontotecnici	4°, 3° operai
Pulitintolavanderie	2°, 3°, 4°
Autotrasporto conto terzi	4°, 3°, 3S
Edilizia	2°, 3°, 4°
Alimentazione	5°, 4°, 3°



 Archivio Storico Cisl Emilia Centrale

portaledellacontrattazione.it



21/5/95

Accordo interconfederale regionale

In merito all'applicazione nell'ambito regionale dell'accordo interconfederale nazionale del 4/05/95 relativamente alle aziende associate alle OO.AA. del settore commercio, in via transitoria, le OO.AA. e le OO.SS. regionali concordano quanto segue:

Ferme restando tutte le norme che regolano l'attività delle C.B. dell'artigianato, per quanto riguarda le classificazioni si applica la seguente tabella

CFL Tipo A1	dal 3° al 5° livello
CFL Tipo A2	dai Quadri al 2° livello
CFL Tipo B	tutti i livelli, esclusi il 7° e il 6° livello

Bologna, 21 maggio 1995

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

6/2/96

Accordo regionale in materia di contratti di formazione-lavoro

Tra

– CNA - CONFARTIGIANATO - CASA - CLAAI

– CGIL - CISL - UIL

della Regione Emilia Romagna

preso atto

- delle modifiche alla normativa sui contratti di formazione-lavoro previste dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 4 maggio 1995 sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane CNA - CONFARTIGIANATO - CASA - CLAAI e le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL

considerato

- l'Accordo Regionale sui contratti di formazione-lavoro sottoscritto il 18 luglio 1992;
- l'Accordo Regionale 10/5/95

convengono

1) Tipologia dei contratti di formazione e lavoro

A norma della vigente legislazione (art. 16, legge 451/94) e del conseguente Accordo Interconfederale Nazionale del 4/5/1995, i Contratti di Formazione-Lavoro possono essere attivati per le seguenti tipologie:

A2. (finalizzato all'acquisizione di professionalità elevate)

Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrare nei livelli alti della classificazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e professionalità.

Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella allegata (allegato B).

A1. *(finalizzato all'acquisizione di professionalità intermedie)*

Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrare nei livelli contrattuali sottostanti a quelli in cui si collocano le professionalità elevate di cui alla tipologia A2.

B. *(finalizzato all'agevolazione dell'inserimento professionale dei giovani attraverso una esperienza lavorativa che consente l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale).*

Per una durata massima di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.

2) Inquadramenti dei lavoratori in contratto di formazione-lavoro

(REGOLAMENTAZIONE PREVISTA DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE)

Nell'ambito dello svolgimento del Contratto di Formazione-Lavoro, il livello iniziale del lavoratore non potrà essere contrattualmente inferiore a quello immediatamente precedente a quello finale.

Non sarà possibile attivare Contratti di Formazione-Lavoro per il conseguimento delle professionalità previste contrattualmente nei livelli di cui all'allegato A.

Nel caso in cui l'inquadramento di ingresso coincida con i livelli di cui all'allegato A, la permanenza in tale livello avrà durata di 6 mesi.

Nel caso di progetto di formazione finalizzato all'acquisizione di professionalità intermedia di cui alla tipologia A1, al lavoratore verrà riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale a partire dal 19° mese.

3) Percorso formativo

Le parti valutano essenziale, per la completa applicazione del punto 9.3 A.I. 4/05/95, la definizione di un modulo formativo, valido per tutti i contrattisti, pari a 20 ore da svolgere all'esterno delle imprese presso le strutture di formazione individuate dall'E.B.E.R.

Nei casi in cui non sia possibile effettuare la formazione in aula con le modalità sopra previste, sarà praticabile un modello formativo a distanza con procedure definite dal Comitato di gestione del F.F.T.

I temi dovranno riferirsi alle norme per l'avviamento al lavoro, agli aspetti conoscitivi del C.C.N.L. e all'antifortunistica, anche in applicazione del D.Lgs 626/94.

4 delle 20 ore verranno utilizzate, dopo 6 mesi dall'assunzione, al fine di accertare con il contrattista la validità dei moduli formativi.

In sede E.B.E.R. verrà definito il periodo in cui effettuare la formazione esterna alle imprese.

6/2/96

Il modulo di cui sopra si effettua entro i primi 6 mesi della data di assunzione e sarà compito dell'E.B.E.R. verificare il funzionamento del modello.

L'eventuale formazione teorica in aula successiva all'assunzione dovrà:

- 1) essere articolata in blocchi di ore uguali ad un turno di lavoro (mezza giornata o giornata intera)
- 2) essere certificata da attestati di frequenza che se mancanti, per assenze ingiustificate, costituiranno titolo per l'impresa al fine di trattarsi la retribuzione relativa.

La mancata frequenza, inoltre, verrà considerata come assenza sul luogo di lavoro e come tale trattata secondo le norme di legge e i vigenti CCNL e loro integrazioni.

Gli Enti di formazione verranno indicati dalle strutture di bacino alle singole imprese, le quali potranno richiedere, per iscritto, una struttura diversa da quella loro assegnata.

La formazione è da ritenersi assolta qualora a questa sia già stato dato corso non oltre 18 mesi dall'interruzione del precedente rapporto di lavoro dell'assunto, fermo restando quanto previsto dalla L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo delle imprese previsto per la formazione teorica è stabilito nelle seguenti misure fino a nuova delibera del Comitato di Gestione del Fondo Formazione Teorica regionale; tale delibera ed eventuali delibere successive faranno parte integrante del presente accordo.

- 1) Corsi pari a 20 ore:
 - fino al 30/6/1996 L. 115.000
 - dal 1/7/1996 L. 125.000

Gli importi di cui sopra sono comprensivi dei costi di gestione e verranno assoggettati ad imposta sul valore aggiunto.

- 2) Corsi pari a 80 ore:
 - dal 1/1/1996 L. 500.000

L'importo di cui sopra è comprensivo dei costi di gestione e verrà assoggettato ad imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui, a fronte di corsi pari a 80 ore, vengano erogati finanziamenti pubblici dal Fondo Sociale Europeo, le imprese saranno tenute alla sola corresponsione di quanto previsto al punto 1 (corsi pari a 20 ore) che verranno in ogni caso corrisposti al momento della richiesta di approvazione del progetto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni imprenditoriali CNA, Confartigianato, CLAAI e CASA dichiarano che per le imprese edili che versano contributi alla Scuola Edili, per la promozione di corsi che vengano poi effettivamente attivati anche per i C.F.L., la formazione teorica prevista dall'Accordo Interconfederale del 4 maggio 1995 è da considerarsi assolta, fermo restando quanto previsto dalla L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.

4) Percorsi formativi per le tipologie A1 e A2

Le rimanenti ore di formazione teorica, fino al completamento di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 4/5/95, dovranno essere assolte con ulteriori moduli formativi, che prevedano la formazione in impresa, ai sensi dell'art. 16 L. 451/94.

Gli Enti di formazione riconosciuti dall'E.B.E.R. saranno abilitati a predisporre progetti di corsi formativi concordati con il Fondo Formazione Teorica. L'opzione fra i diversi corsi dovrà essere indicata nella richiesta di approvazione del Contratto di Formazione e Lavoro.

L'impresa che intende optare per i corsi completi potrà scegliere tra le diverse proposte sia rispetto agli Enti di Formazione che delle tipologie corsuali proposte.

I corsi proposti potranno essere:

- in open learning
- misti tra open learning e aula.

Nel caso in cui la scelta dovesse cadere su un corso che comprende totalmente o parzialmente l'open learning, dovrà essere lasciata all'imprenditore la facoltà di essere egli stesso docente o di indicare quale docente un dipendente ritenuto idoneo all'insegnamento. Questo impegno dovrà essere riconosciuto anche economicamente attraverso una riduzione dei costi del corso. In questa ipotesi l'Ente di Formazione dovrà indicare un tutor "esterno" di controllo che opererà sia durante l'iter formativo sia nella sua parte di verifica. I controlli e le verifiche potranno avvenire, in dipendenza delle esigenze dell'impresa, sia in azienda sia presso l'Ente di Formazione.

Il F.F.T. si farà parte attiva per ottenere il finanziamento dei corsi di 80 o 140 ore dal Fondo Sociale Europeo attraverso l'Ente Regione.

Il progetto relativo al 1996 riguarderà 3000 giovani assunti con Contratto Formazione Lavoro.

I corsi di cui sopra assorbono totalmente i corsi di 20 ore di cui al punto 3).

6/2/96

5) Percorsi alternativi

A fronte di progetti aziendali che precisino percorsi formativi teorici, certi, per un numero di ore uguale o superiore a quelle previste dall'Accordo Interconfederale, l'impresa verrà sollevata da ulteriori vincoli fatto salvo l'obbligo di fornire ai lavoratori il materiale predisposto dal F.F.T. per lo svolgimento dei corsi di 20 ore.

Quanto sopra sarà più compiutamente definito con la futura regolamentazione del punto 9.4 bis A.I. 4/5/95.

6) Disposizioni operative e di certificazione

Le parti concordano sulla validità dello strumento del C.F.L. così come previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 27/2/1987 e dal presente accordo, di conseguenza concordano che:

a) Il lavoro delle commissioni paritetiche territoriali deve essere incentrato sull'esame dei progetti formativi e sulla loro omogeneità, senza elementi turbativi esterni; vengono quindi esclusi atti unilaterali che esolino dal merito dei problemi formativi; ogni diverso comportamento costituirà violazione dell'Accordo Interconfederale del 04/05/95.

b) Qualora le commissioni bilaterali si trovino nell'impossibilità di svolgere il proprio compito, la presidenza del F.F.T., in accordo con le parti sociali, può costituire apposita commissione regionale per l'esame dei progetti giacenti.

Le strutture di formazione individuate dovranno rilasciare, al termine del periodo previsto, idonea certificazione.

Il F.F.T., dopo aver acquisito detta certificazione e sentite le commissioni territoriali dovrà rilasciare attestato che certifichi la formazione effettuata.

Detta certificazione non può essere negata se, trascorso un mese dal termine del periodo formativo, non venga contestato all'impresa di non avere assolto agli obblighi assunti.

7) Griglia di riferimento

La durata dei CFL è prevista in:

- 24 mesi per i CFL di tipo A2;
- 24 mesi (18+6) per i CFL di tipo A1 (dal 19° mese, il trattamento economico per il lavoratore, sarà quello corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto formativo);
- 18 mesi per i CFL con uscita al livello immediatamente superiore a quello per cui sono esclusi i CFL (tabella A dell'accordo interconfederale 04/05/95);
- 12 mesi per i CFL di tipo B.

Per i CFL per i quali è prevista una durata inferiore a 24 mesi nel caso in cui venga contemplato un progetto formativo di 80 ore si riconosce una maggiore durata pari a 4 mesi.

Le parti contraenti il presente accordo si impegnano a riesaminare le griglie di inquadramento dei lavoratori assunti con CFL entro la data del 30 aprile 1996.

8) Attivazione dei progetti di formazione-lavoro

Le imprese che intendano assumere lavoratori in Contratto di Formazione-Lavoro in base al presente Accordo dovranno inoltrare alla Commissione bilaterale i relativi progetti.

I progetti di Formazione-Lavoro dovranno essere redatti secondo le modalità ed i contenuti previsti dai fac-simili.

I progetti dovranno essere regolarmente sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, i quali assumono a tutti gli effetti la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.

La Commissione Bilaterale rilascerà la dichiarazione di conformità.

La possibilità di attivare il Contratto di Formazione-Lavoro da parte dell'impresa si esaurisce entro 90 giorni dalla data riportata sul verbale di approvazione.

9) Soggetti destinatari del presente accordo

Le parti individuano quali soggetti destinatari:

- 1) le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione ad una delle Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo;
 - b) applicazione del contratto collettivo di lavoro di settore e degli accordi regionali;
 - c) sussistenza delle condizioni specificatamente previste dalla legge 863/84 e successive modificazioni.
- 2) I lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 32 anni, che necessitino di acquisire professionalità attraverso processi di formazione e lavoro.

10) Rapporti con le C.R.I. e gli uffici del lavoro

Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, della L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti firmatarie dichiarano superata la necessità dell'approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.

6/2/96

Copia del presente Accordo Regionale e dell'Accordo Nazionale 4/5/95 verrà depositata a cura delle parti presso l'Ufficio Regionale del Lavoro. Stessa prassi verrà adottata dalle Commissioni Bilaterali di Bacino nei confronti degli Uffici Provinciali del Lavoro.

11) Disposizioni finali

Il presente Accordo è da ritenersi operativo a far data dal 1° marzo 1996 e ha validità fino al 31 dicembre 1996 e verrà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e si intenderà sospeso se una delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi che tocchino i seguenti punti:

- a) sgravio contributivo;
- b) durata dei contratti;
- c) obblighi formativi.

Per tutto quanto non contenuto nel presente accordo valgono le norme di cui all'Accordo Interconfederale Nazionale del 4/5/95, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di settore e le norme di legge vigenti in materia.

Bologna, 6 febbraio 1996

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



Allegato A

TABELLA DEI LIVELLI PER L'ACQUISIZIONE DEI QUALI NON È POSSIBILE L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

MECCANICA - INSTALLAZIONE	6°
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI	1°
LEGNO	E
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO	1°, 2°
CERAMICA	G, F
ACCONCIATURA	4°
GRAFICA	6°
PANIFICAZIONE	A4, B4
ORAFI	6°
ODONTOTECNICI	6°, 5°
PULITINTOLAVANDERIE	1°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI	6° - 5°
EDILIZIA	1°
ALIMENTAZIONE	6°

Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive la cui individuazione è rinviata alle commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.

6/2/96

Allegato B

TABELLA DEI LIVELLI RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ ELEVATE**(C.F.L. TIPOLOGIA A2)**

MECCANICA - INSTALLAZIONE.....	1°, 2°
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI	6° S, 6°
LEGNO	A S, A
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO	8°, 7°
CERAMICA	A, B
ACCONCIATURA	1°
GRAFICA	1°A - 1°B
PANIFICAZIONE	A1S, A1, B1
ORAFI	1°, 2°
ODONTOTECNICI	1°, 2°
PULITINTOLAVANDERIE	6° S, 6°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI	Q - 1°
EDILIZIA	7°, 6°
ALIMENTAZIONE	1° S, 1°

Allegato C

TABELLA DI LIVELLI RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ INTERMEDIE**(C.F.L. TIPOLOGIA A1)**

MECCANICA - INSTALLAZIONE	5°, 4°, 3° OPERAI
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI	2°, 3°, 4°
LEGNO	D, C
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO	3°, 4°, 5°
CERAMICA	E, D, C OPERAI
ACCONCIATURA	3°, 2°
GRAFICA	5°, 4°, 3°
PANIFICAZIONE	A3, B3, B2, A2
ORAFI	5°, 4°, 3° OPERAI
ODONTOTECNICI	4°, 3° OPERAI
PULITINTOLAVANDERIE	2°, 3°, 4°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI	4°, 3°, 3 S
EDILIZIA	2°, 3°, 4°
ALIMENTAZIONE	5°, 4°, 3°

20/3/96

Accordo Gestione E.B.E.R. di Bacino

Premesso che la crescita quantitativa e qualitativa delle attività svolte dall'E.B.E.R., impone alle parti sociali costituenti l'Ente Bilaterale tramite deliberati dell'Assemblea e del Comitato di gestione, da esse nominati, un adeguamento delle modalità gestionali e dell'utilizzo delle risorse previste dagli accordi e destinati al funzionamento delle strutture degli E.B.E.R. di Bacino.

L'obiettivo prioritario, che va realizzato è quello di mantenere un equilibrio sostanziale fra prestazioni erogate e costi di gestione dell'Ente, e di predisporre che tutti gli atti amministrativi siano improntati ad una puntuale verifica da parte degli organismi responsabili che sono: l'Assemblea regionale, il Comitato di gestione regionale la Presidenza ed i Sindaci revisori. Tale obiettivo va raggiunto, con il pieno coinvolgimento dei Comitati di gestione territoriali ed in particolare convocando periodicamente i Presidenti ed i Vice Presidenti degli E.B.E.R. di Bacino.

Vanno rese sempre più funzionali le strutture degli E.B.E.R. di Bacino per consentire un pieno e puntuale sviluppo delle attività operative nel territorio attraverso una reale autonomia delle strutture stesse dalle sedi associative.

L'obiettivo, quindi, di questa fase di nuova organizzazione del sistema degli E.B.E.R., è quello di realizzare la massima efficienza gestionale e la sua trasparenza economica per garantire una nuova fase di sviluppo delle relazioni sindacali a fronte di ulteriori materie demandate alla gestione territoriale.

Ciò premesso, le parti demandano al Comitato di Gestione l'assunzione delle seguenti decisioni:

a) Provvedere, entro la metà del 1996, alla sistemazione in locali autonomi dell'Ente Bilaterale territoriale (possibilmente presso strutture pubbliche o strutture bilaterali già esistenti) uscendo dalle sedi presso le OO.AA. dotando i Bacini di sedi, personale ed attrezzature idonee.

Quanto disposto sarà a carico del bilancio regionale e attuato dalla Direzione attraverso gli opportuni atti amministrativi.

b) Le risorse imputate agli E.B.E.R. di Bacino sono le seguenti:

b1) L. 1.500 per dipendente destinate dal Fondo di Rappresentanza Sindacale;

20/3/96

b2) le risorse eventualmente destinate dal Fondo Formazione Teorica e/o da altri fondi regionalmente definiti.

L'utilizzo delle risorse indicate al punto b1 riguarderà le attività di promozione, informazione, studio e ricerca, sarà deliberato dal Comitato di gestione territoriale e, previa presentazione di pezze giustificative, gli importi saranno erogati dal conto corrente regionale.

c) Canalizzare in un unico conto corrente bancario regionale tutte le risorse destinate alle attività di bacino imputate e suddivise per singolo Bacino. Conseguentemente saranno rinnovate le deleghe alla firma degli assegni, demandate precedentemente al Comitato di Gestione di Bacino. Presso il Bacino sarà attivato un fondo spese, fino a un massimo di L. 2.000.000, per le spese correnti di rappresentanza.

d) Ai Bacini che hanno accumulato utili di gestione negli anni precedenti, verrà riconosciuta una dotazione aggiuntiva, accantonata presso il conto corrente regionale, delle quote previste al punto b1, limitatamente al complessivo del fondo accantonato.

e) Il Comitato di Gestione dell'E.B.E.R. provvederà a modificare i regolamenti dei singoli Fondi.

Bologna, 20 marzo 1996

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

20/3/96

Allegato 1: delibera E.B.E.R.

*Organizzazione in ambito regionale
delle strutture E.B.E.R. di Bacino*

- 1) In ognuno dei Bacini previsti da accordi sindacali regionali vengono decentrate delle unità gestionali locali di derivazione dell'E.B.E.R. chiamate "E.B.E.R. DI BACINO".
- 2) Le funzioni degli "E.B.E.R. DI BACINO" sono:
 - gestione territoriale di quanto specificamente demandato dai regolamenti dei singoli Fondi regionali;
 - costituzione di eventuali Commissioni e Sottocommissioni di Bacino per gli adempimenti previsti dagli accordi interconfederali regionali e da quanto espressamente previsto dallo Statuto dell'E.B.E.R.
- 3) Struttura dell' "E.B.E.R. DI BACINO".
In ogni Bacino viene costituito un Comitato di Gestione Paritetico composto da un massimo di 12 componenti. Viene nominato un Presidente di spettanza delle OO.AA. e un Vice presidente di spettanza delle OO.SS. I componenti vengono indicati dai soci fondatori e possono essere sostituiti in qualsiasi momento dai soci stessi.
- 4) L' "E.B.E.R. DI BACINO" si costituisce su delega dell'E.B.E.R. e rimarrà in funzione fino a revoca dell'E.B.E.R. stesso.
- 5) Per quanto non specificato nella presente articolazione si rimanda allo Statuto dell'E.B.E.R.
- 6) I singoli Comitati di Gestione di bacino si muniranno di propri regolamenti che dovranno essere espressamente approvati dall'E.B.E.R.

Allegato 2: delibera Fondo Relazioni Sindacali

Regolamento

1. Il Comitato di Gestione di cui all'art. 12 dello Statuto delega l'E.B.E.R. (Ente Bilaterale dell'Emilia Romagna) ad amministrare le quote annuali versate dalle imprese al Fondo Relazioni Sindacali in forza dell'A.I. 21/7/1988.
2. Nell'ambito dell'E.B.E.R., in attuazione di quanto stabilito dal punto 1 del protocollo per il regolamento del Fondo Relazioni Sindacali dell'accordo interconfederale del 21/7/1988, la titolarità dei fondi raccolti viene affidata ad una commissione costituita dalle OO.AA. firmatarie, con controllo permanente delle OO.SS.
3. Le quote nominali raccolte, al netto delle spese di gestione amministrativa, saranno utilizzate, attraverso l'E.B.E.R., dietro mandato del Comitato di Gestione, per i seguenti scopi:
 - a) 5/6 per l'attività di rappresentanza sindacale attraverso l'erogazione alle OO.SS. sulla base dei delegati presenti sul territorio ai sensi dell'A.I. 21/7/1988.
 - b) 1/6 per la realizzazione di attività congiunte programmate in sede bilaterale relativamente a promozione, informazione, studio e ricerca.
4. All'inizio di ogni anno le OO.SS. regionali dovranno comunicare al Comitato di Gestione:
 - a) le richieste di liquidazione per i costi sostenuti da parte sindacale per la realizzazione della rappresentanza di bacino;
 - b) attraverso lettera unitaria, le rappresentanze di Bacino e le modalità di versamento dei fondi raccolti nell'anno precedente.
 Le richieste di liquidazione saranno soddisfatte dal Fondo sentito il parere della commissione di cui al punto 2.
5. In assenza della lettera di presentazione unitaria, di cui al punto 4 lettera a), sottoscritta dai legali rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, la quota di spettanza rimarrà giacente presso il Fondo stesso.
6. Su richiesta unitaria delle OO.SS. regionali, compatibilmente con le quote incassate, il Comitato di Gestione potrà autorizzare l'E.B.E.R., sentita la Commissione di cui al punto 2, ad erogare anticipi sulle quote di spettanza.
7. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1/1/1996.

11/4/96

Protocollo

Fermi restando i criteri contenuti nel protocollo sul sistema delle Casse Edili, sottoscritto dalle parti in occasione del CCNL del 27 ottobre 1995, e le risoluzioni che saranno adottate dalla Commissione nazionale istituita dallo stesso protocollo, tese a completare l'attuazione dell'art. 43 del CCNL, si conviene quanto segue:

in base a quanto previsto al punto sistema contrattuale del CCNL: la titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle organizzazioni regionali di categoria. Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di II° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale, può essere affidato dalle Organizzazioni Regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle interese raggiunte all'interno degli accordi regionali.

Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

Le Parti prendono atto che in Emilia Romagna l'esercizio, delegato, del II° livello contrattuale è effettuato a livello provinciale, sulle materie stabilite dal Contratto Nazionale.

Le Parti riconoscendo l'esigenza di garantire la completa gestione del CCNL Artigiani sul territorio regionale convengono sulla costituzione della Cassa Edile interprovinciale nei territori di Piacenza, Parma, Forlì/Cesena e Rimini al fine di gestire i compiti previsti dal CCNL per le Casse Edili sulla base di quanto previsto dai contratti integrativi provinciali attuali e futuri.

La Cassa Interprovinciale è abilitata a fornire certificazioni liberatorie in base ai criteri previsti dal CCNL.

Le Parti si danno atto fin da ora che tale costituzione dovrà essere resa coerente ai criteri e alle regole definiti dalla Commissione Nazionale, a quanto

11/4/96

suddetto, riguardo all'autonomia contrattuale, nonchè alle obiettive esigenze di realizzare le necessarie economie di scala e di razionalizzazione del sistema Cassa Edili.

In tale contesto le Parti convengono che vada garantita la piena tutela di tutti i diritti maturati dai lavoratori interessati.

Bologna, 11 aprile 1996

I Segretari Regionali	CGIL	CISL	UIL
I Segretari Regionali	FILLEA	FILCA	FeNEAL
Le Associazioni Artigiane Regionali			

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



11/4/96

Al Dott. Pier Luigi Bersani
 Presidente Giunta Regionale
 Emilia Romagna

Le scriventi parti sociali costituenti l'E.B.E.R. (Ente Bilaterale Emilia Romagna per l'artigianato) considerato il grado di consolidamento e di importanza che l'Ente ha assunto a partire dal 1991 nella nostra regione valutano indispensabile – anche per recuperare i ritardi e le sottovalutazioni in merito al ruolo della bilateralità nel settore dell'artigianato – realizzare un costruttivo rapporto con la Regione che abbia per obiettivo la valorizzazione dell'attività dell'ente e la qualificazione complessiva degli interventi a favore dell'artigianato.

L'attività svolta in questi anni dall'E.B.E.R. è ormai nota a tutti gli operatori pubblici e agli utenti e si è basata principalmente sull'intervento a sostegno delle sospensioni del lavoro per crisi congiunturali. Questo intervento sostenuto esclusivamente con risorse proprie ha consentito di assicurare un dignitoso sostegno ai dipendenti senza lavoro e di scongiurare in particolare negli anni di maggiore crisi ('92-'93-'94) l'aumento della disoccupazione.

L'E.B.E.R. inoltre ha previsto la realizzazione di altri interventi-formazione, attività di ricerca, sostegni all'impresa (ripristino ciclo produttivo, risanamento ambientale, acquisto macchine utensili, promozione) – sulla base di orientamenti considerati indispensabili dalle parti sociali che l'Ente non è in grado di realizzare con le sole proprie risorse.

Dopo questa essenziale presentazione, evidenziamo alcune tematiche che intendiamo affrontare nel futuro prossimo consapevoli che possono rappresentare un necessario sviluppo per le attività proprie dell'Ente.

Costituzione di un Sistema Osservatorio Artigianato

In questi ultimi anni l'E.B.E.R. si è dotato di una propria strumentazione in grado di elaborare dati annuali (complessivi e disaggregati per territori e settori) sulle condizioni strutturali, occupazionali, formative del settore artigianato regionale e la banca-dati E.B.E.R., così costituita, è una base per progettare un percorso di osservazioni più approfondito e più specifico della realtà artigiana in Emilia Romagna.

Poiché i recenti rinnovi degli integrativi contrattuali regionali prevedono la costituzione di Osservatori regionali di categoria e gli stessi, nella stragrande maggioranza, riconoscono nell'E.B.E.R. il punto di riferimento concreto per

realizzare progetti specifici di approfondimento delle realtà settoriali (a partire dalla produttività dei settori per realizzare forme di salario variabile, il più possibile, determinate dall'analisi delle condizioni economico-produttive reali), si prefigura già un terreno di qualificazione e di allargamento dell'attività dell'Osservatorio E.B.E.R.

L'art. 27 della L.R. sull'artigianato prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale (d'intesa con le parti sociali) che configuri una unificazione e razionalizzazione delle attività di ricerca esistenti e future nel settore e sia dotato di finanziamenti e mezzi adeguati per lo svolgimento dei programmi previsti.

L'Osservatorio E.B.E.R. in questa situazione può diventare, a nostro avviso, una componente indispensabile di tale processo di riorganizzazione, per realizzare compiti e funzioni ritenuti validi sia dalle parti sociali che dall'Amministrazione regionale.

Formazione Professionale

L'E.B.E.R. ha svolto negli ultimi 3 anni oltre 500 corsi di 20 ore per corsisti assunti con CFL a totale carico delle imprese artigiane e 40 corsi sperimentali di 80 ore per n. 500 corsisti, sempre assunti con CFL, quest'ultimi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

La nuova normativa sui CFL che prevede corsi per 80-140 ore a fronte di un numero di utenti valutabili in 10-15.000 per ogni anno nel settore artigiano, richiede un ulteriore sforzo di intervento che, per essere soddisfatto, deve muoversi nel massimo delle sinergie possibili fra pubblico e privato a partire dall'approvazione del progetto presentato dall'E.B.E.R. per la formazione di 3.000 giovani.

Va inoltre svolto dalla Regione un ruolo attivo per la certificazione dei processi formativi.

Evidenziamo infine che, nel corso del 1995, abbiamo chiesto alla Regione un intervento (la cui istruttoria è in corso) che consentirebbe all'E.B.E.R. di elaborare una banca dati specifica sui CFL che rappresenterebbe una proficua opportunità per individuare, in tempi reali, le professionalità più richieste, allo scopo di orientare la formazione verso profili utili al mercato del lavoro.

Sicurezza

A seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo per la tutela della salute nei luoghi di lavoro avvenuta nel settembre del 1994, l'E.B.E.R. ha predisposto e progettato una guida generale e una serie di manuali settoriali per met-

11/4/96

tere in condizione le imprese artigiane ed i propri dipendenti di acquisire una conoscenza completa delle norme relative alla sicurezza e per una loro efficace gestione.

I materiali già prodotti sono stati inviati agli Assessori competenti per essere esaminati e dichiarati conformi alle disposizioni impartite dagli organi di controllo.

Il completamento delle pubblicazioni potrebbe avvenire attraverso la realizzazione di opportune forme di collaborazione E.B.E.R.-Regione, previa attestazione del valore qualitativo delle elaborazioni prodotte ed in via di predisposizione.

Inoltre essendo l'E.B.E.R. impegnato a sviluppare altri campi di intervento, a partire dalla realizzazione degli adempimenti previsti dal decreto (informazione e formazione dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori; costituzione degli strumenti bilaterali regionali e territoriali; relazioni conoscitive aziendali sullo stato delle imprese e sui progetti di intervento previsti per migliorare le condizioni di rischio esistenti) si ritiene necessario che, anche a sostegno della realizzazione di questi interventi, si sviluppi una collaborazione E.B.E.R.-Regione.

Certificazione e Qualità

Le parti ritengono che, nell'ambito della revisione legislativa in materia, sia necessario assicurarne la massima fruibilità da parte del settore artigiano sia attraverso la semplificazione procedurale sia in merito a interventi specifici e di sostegno economico.

Sistema Informativo

L'E.B.E.R. per la sua struttura (adesione dell'80% delle imprese, articolazione in tutte le province), per la rappresentatività dei soci fondatori, essendosi dotato di un periodico, può rappresentare uno "sportello informativo" per le aziende ed i lavoratori del settore artigiano nei diversi campi dell'attività propria e delle disposizioni legislative delle Istituzioni (vedi Eurosportello).

Gli ambiti sopradescritti evidenziano concretamente i possibili terreni di confronto che possono avere sbocchi efficaci e utili allo sviluppo delle relazioni e più complessivamente per l'artigianato e per l'economia della nostra regione.

Le scriventi parti sociali ritengono opportuno aprire un confronto con la Regione auspicando una sollecita risposta affermativa e non escludendo la possibilità di affrontare anche altri argomenti.

11/4/96

Il confronto politico che si svilupperà dovrà valorizzare l'iniziativa a favore del settore, la bilateralità, realizzando intese, accordi e convenzioni su queste tematiche.

Bologna, 11 aprile 1996

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



16/7/96

Addì, 16 luglio 1996

Le Parti Sociali costituenti l'E.B.E.R. assumono in materia di formazione i seguenti orientamenti.

1. Progetto E.B.E.R. presentato nell'ambito del FSE 1996 ob. 3 ed approvato dalla Regione

- a) Per la realizzazione dei corsi relativi a 200 C.F.L. si chiede agli Enti di Formazione di addivenire ad un "accordo di scopo" con l'individuazione di un Capofila e di definire specifica convenzione con E.B.E.R.
- b) Predisposizione di un progetto formativo, facendo sintesi e superando i 2 progetti predisposti da ECAP/ENFAP/IAL e da ECIPAR/FORM.ART.
- c) La realizzazione dei corsi dovrà avvenire in equilibrio fra gli Enti partecipanti.
- d) È prevista la realizzazione di un corso in ogni bacino.

2. FSE programma operativo multiregionale

- a) Adesione di E.B.E.R. al programma, predisponendo un progetto per 3.000 C.F.L.
- b) Il Fondo Formazione Teorica dell'E.B.E.R. contatterà l'E.B.A.M. per richiederne l'adesione al progetto, essendo condizione indispensabile la multiregionalità.
- c) Il Fondo Formazione Teorica contatterà Sinform per la predisposizione del progetto, affinché entro il 31 luglio, come previsto dal bando, il progetto sia presentato al Ministero del Lavoro.

3. Comitato scientifico

- a) Si conviene il superamento dell'attuale composizione per sottoporre al Comitato di Gestione una, numericamente inferiore ed espressione qualificata esterna agli Enti di Formazione ed alle Parti Sociali.

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

Protocollo di applicazione
dell'accordo interconfederale nazionale
del 21.07.1988 nel settore dell'artigianato edile
dell'Emilia Romagna

TRA

le Associazioni Imprenditoriali Artigiane CNA, Confartigianato,
CASA e CLAAI dell'Emilia Romagna

E

le Associazioni Sindacali Filtea-CGIL, Filca-CISL,
Feneal-UIL dell'Emilia Romagna

premesso

che in data 25.11.93 è stato tra le stesse sottoscritto un Protocollo di Applicazione dell'Accordo Interconfederale che prevedeva la raccolta delle quote per Fondo Relazioni Sindacali attraverso le Casse Edili Artigiane, o di cartello, unificate esclusi i territori di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena e Rimini per i quali la raccolta avveniva attraverso l'E.B.E.R. dell'Emilia Romagna in deroga all'Accordo Nazionale 04.04.90

premesso

che l'accordo 03.09.96 sottoscritto tra le parti in conseguenza del CCNL del 27.10.95 sancisce la costituzione della Cassa Edile Interprovinciale per i territori di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena e Rimini

si conviene quanto segue:

1. Le quote relative al Fondo Relazioni Sindacali (9000 annue per dipendente) continueranno ad essere raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane, o di cartello, unificate, nelle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Ravenna;
2. Per le Province di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena e Rimini la raccolta avverrà attraverso la neo Cassa Edile Interprovinciale.

Per tutte le parti non richiamate resta in vigore l'accordo 25.11.93.

Bologna, 29 ottobre 1996

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI
dell'Emilia Romagna

Filtea-CGIL
Filca-CISL
Feneal-UIL
dell'Emilia Romagna

28/11/96

Accordo interconfederale regionale

Protocollo ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis della Legge n. 166/91

Accordo di attuazione del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 241/96 ai sensi dell'A.I. 3/9/96

Ricerca di settore sugli andamenti occupazionali e di sviluppo nelle imprese artigiane

Il giorno 28 novembre 1996 in Bologna

le Confederazioni regionali Artigiane dell'Emilia Romagna:

- CNA rappresentata da Alessandro Marzoli;
- Confartigianato rappresentata da Agostino Benassi;
- CASA rappresentata da Carolina Rolleri;
- CLAAI rappresentata da Renato Rimondini

e

le Confederazioni Sindacali regionali dell'Emilia Romagna:

- CGIL rappresentata da Maurizio Fabbri;
- CISL rappresentata da Pier Franco Ravaglia;
- UIL rappresentata da Andrea Virgili.

convengono:

Premessa

Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni sindacali dei lavoratori dell'Emilia Romagna, di fronte all'ipotesi di dare corso all'assunzione di importanti impegni derivanti dalle adempienze previste per le imprese dal D.Lgs. 626/94, ribadiscono che la soluzione migliore, sia per le esigenze delle imprese che dei lavoratori, debba essere individuata attraverso il metodo della concertazione. Tale metodo, nel rispetto delle reciproche autonomie, dovrà essere ulteriormente sviluppato a partire dal confronto sui problemi generali di interesse sociale, come ad esempio il rafforzamento e la riqualificazione del ruolo della Conferenza Permanente dell'Economia e del Lavoro, per finire sviluppando quelli più specifici dell'artigianato e del lavoro dipendente.

È quindi preliminare ad ogni stabilizzazione dei rapporti sperimentare un approfondito confronto su tutti gli aspetti che qualificano, per entrambe le parti, le relazioni riguardo la moderna organizzazione e coerente armonizzazione del sistema e dei livelli contrattuali, le politiche per l'occupazione, gli incentivi per lo sviluppo della specificità artigiana, gli ammortizzatori sociali, l'attivazione e la gestione degli strumenti, il confronto con le istituzioni.

Particolare cura dovrà essere inoltre dedicata all'ineludibile problema del federalismo visto, non solo come obiettivo di riforma dello Stato, ma come terreno di coraggiosa individuazione e sperimentazione di nuovi modelli e strumenti di autonomia nelle materie oggetto delle relazioni industriali.

In questo quadro le parti, pur nella consapevolezza di dar corso ad adempimenti derivanti dalla legislazione vigente, non ignorano le gravi difficoltà in cui versano le imprese artigiane emiliano-romagnole e i pericoli che questo comporta sul piano dello sviluppo e di riflesso sulla occupazione.

Per queste ragioni mentre si trovano a dover affrontare uno sforzo aggiuntivo per completare le funzioni dell'E.B.E.R., in modo particolare rispetto alla sicurezza, si assumono la responsabilità di adoperarsi per bilanciare il sacrificio economico con una azione politica che mai come ora necessita di tutto l'impegno concertativo che può essere messo in campo.

Sul piano specifico ritengono indispensabile mantenere un costante contatto ai massimi livelli per evitare sia il sorgere di incomprensioni che il degenerare di situazioni altrimenti governabili, individuando fin da ora alcuni problemi prioritari da affrontare:

a) una politica concertata di interventi sui settori che soffrono di crisi strutturali, al fine di trovare i giusti correttivi che consentano a imprenditori e lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro, riconoscendo che per determinate tipologie imprenditoriali gli interventi dell'Ente Bilaterale possono essere di supporto, ma vanno ricercate soluzioni strutturali concordate.

28/11/96

b) Un rapporto congiunto verso l'Ente Regione che, fuori da logiche puramente assistenziali, sappia mantenere costante l'attenzione del pubblico verso i settori produttivi e di servizio nella nostra regione, al fine di trovare le soluzioni più idonee a fenomeni degenerativi. Avendo ben presente che un investimento nella imprenditorialità diffusa è un investimento su tutto il tessuto sociale emiliano-romagnolo.

c) La ricerca di un rapporto contrattuale meno conflittuale e farraginoso che sappia cogliere le opportunità positive che si presentano e gradatamente abbandoni improduttive liturgie. Su questo punto le parti convengono essere di grande aiuto un maggior numero di dati per misurare lo stato di salute delle imprese e la loro produttività. In questo quadro si riafferma che il secondo livello di contrattazione va rafforzato e qualificato confermando che quello rispondente alle esigenze del "sistema artigianato" è quello regionale. Le parti sono consapevoli di essere ad un punto di svolta nella costruzione di una vera politica concertativa nella nostra regione. Ciò può determinare una nuova stagione di risultati positivi che se non realizzati farebbero arretrare i rapporti sindacali fin qui costruiti. Per questa ragione quanto concordato acquista il valore di sperimentazione coraggiosa, da verificare in itinere e con l'impegno di mantenere libero il giudizio finale delle parti, come sempre è avvenuto, sulla opportunità di continuare sulla strada intrapresa.

Utilizzo delle risorse

L'adeguamento del contributo annuale per dipendente versato dalle imprese al Fondo Sostegno al Reddito permette di reperire le risorse finanziarie sufficienti per poter estendere, qualificare e meglio articolare l'attività del Fondo stesso su tre ambiti di intervento: dipendenti, imprese, iniziative comuni.

L'utilizzo delle risorse disponibili non modifica l'attribuzione delle stesse previste dall'A.I. del 21/07/88.

Gli interventi per i dipendenti prevedono un aumento delle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito in caso di sospensione dell'attività produttiva per difficoltà congiunturali o per eventi di forza maggiore: dal 30 al 40% per una durata massima di 640 ore all'anno.

Si configura in tal modo l'istituzione di una vera e propria Cassa Integrazione per i lavoratori del comparto artigiano, con una erogazione mista pubblico-privata pari al 70% del salario (40% Fondo Sostegno al Reddito - 30% indennità di disoccupazione).

Si conferma l'istituto del Contratto di solidarietà con un aumento delle quote Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti (50% fino a 640 ore e 30% per un massimo di 12 mesi).

28/11/96

Vengono inoltre istituiti incentivi in caso di assunzione - da parte di imprese artigiane aderenti al sistema E.B.E.R - di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e una indennità di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende artigiane prevedendo un intervento incentivante per le province con maggior tasso di disoccupazione.

Gli interventi a favore delle imprese consolidano ed estendono il contributo finanziario del Fondo Sostegno al Reddito per investimenti compiuti dalle stesse in materia di sicurezza, qualità, promozione e eventi di forza maggiore. Gli interventi comuni previsti, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, riguardano, in larga misura, adempimenti contenuti nell'accordo per l'attuazione del decreto 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; spese funzionamento OPTA, formazione componenti OPTA, formazione rappresentanti sicurezza, predisposizione di materiale per la formazione-informazione dei lavoratori dipendenti, osservatorio contrattuale, stampa della contrattazione collettiva, editoria tecnica, iniziative promozionali di settore.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti dichiarano che ulteriori aumenti delle quote in vigore dovranno essere, come sempre è avvenuto, strettamente legati ad effettive esigenze e non determinati da automatismi.